

Definizione e sistema sanzionatorio

La nozione di discriminazione trova diverse declinazioni a seconda dei contesti di riferimento.

In ambito penalistico, l'Italia ha recepito la convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, con la legge 13 ottobre 1975 n. 654, poi modificata dalla cosiddetta legge Mancino del 25 giugno 1993, n. 205, che convertì in legge il decreto legge n.122 del 26 aprile 1993.

In particolare l'art. 3 della legge del 1975 puniva con la reclusione chi diffondeva idee sulla superiorità e sull'odio razziale; con le modifiche approvate dalla Legge Mancino si è allargata la sfera delle violazioni, prevedendosi la reclusione per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In ambito lavoristico, sanitario e sociale, è disciplinata la parità di trattamento con cui si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica(cfr. art. 2 decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215).

La Carta dei Diritti fondamentali della Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 30 marzo 2010, all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e naturalmente vieta, nell'ambito del più ampio contesto della Unione Europea, qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

In ambito sportivo, la Carta Olimpica all'art. 3 stabilisce che è incompatibile con l'appartenenza al movimento olimpico ogni forma di discriminazione verso un paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro. La disposizione non ha evidentemente carattere limitativo, ma consente di ricomprendere altre forme di discriminazione.

Lo stesso codice di comportamento sportivo del Coni, nel codificare il principio di non discriminazione all'art. 6, prevede che i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

La normativa Fifa, sia a livello statutario, sia a livello di codice disciplinare non limita le forme di discriminazione alle fattispecie ivi previste, bensì ne individua alcune a mero titolo esemplificativo e contiene sempre una norma di chiusura, riferibile a qualsiasi altra ipotesi di discriminazione.

L'art.3 dello Statuto Fifa così recita: La discriminazione di qualsiasi tipo , nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per motivi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo_è da ritenersi rigorosamente vietata e punibile con la sospensione o l'espulsione.

L'art. 58 del Codice disciplinare della Fifa definisce la discriminazione l'offesa alla dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini. La mancata specificazione della tipologia di origine consente di pervenire alla conclusione che, in tale contesto, si possano ricomprendere anche le territoriali.

Anche la disciplina Uefa utilizza la stessa tecnica legislativa. Lo statuto prevede all'art. 2 lett.b) che, tra gli obiettivi della Uefa, vi è la promozione del gioco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, religione, razza o per ogni altra ragione .

Altrettanto dicasi per l'art. 14 del codice disciplinare che definisce discriminazione l'insulto alla dignità umana della persona o di un gruppo di persone effettuato con qualsiasi mezzo, incluso per ragioni di colore, razza, religione o origini etniche. Dunque la discriminazione (per ogni altra ragione) e l'insulto (con qualsiasi mezzo) includono sicuramente ipotesi discriminatorie non espressamente declinate dalla norma.

La disposizione della Figc, oggetto di ampio dibattito nei giorni scorsi, è stata introdotta nel luglio del 1990 ed all'epoca riguardava esclusivamente la esposizione di striscioni incitanti alla discriminazione razziale e territoriale. Dal 2001 è stata estesa ai cori e dal settembre 2006, su indicazione della FIFA, ha riguardato anche i comportamenti dei calciatori, di altri tesserati e dei dirigenti. Si è sempre fatto salvo il concetto di discriminazione territoriale, ma la norma ha previsto ulteriori e più dettagliate fattispecie. Infatti, a partire da detta modifica, costituisce discriminazione ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

In ambito calcistico, a livello internazionale, la Fifa prevede, per i comportamenti discriminatori dei tifosi, l'applicazione dell'ammenda di 30.000,00 franchi svizzeri, mentre nei casi più gravi la chiusura dello stadio, la sconfitta a tavolino, la detrazione di punti in classifica o addirittura la esclusione dalla gara(art. 58 codice disciplinare).

La Fifa inoltre, con circolare del luglio 2013, ha invitato le Federazioni ad introdurre nei propri codici che, in caso di prima e non grave infrazione ci siano sanzioni fino al massimo della chiusura degli stadi ed in caso di successive o gravi infrazioni la penalizzazione di punti, l'esclusione dalla competizione o la retrocessione .

La Uefa dal 1^ giugno scorso è invece passata, da un sistema sanzionatorio che prevedeva, in caso di prima infrazione anche l'applicazione della ammenda, ad un nuovo regime con sanzioni in crescendo così definite dall'art. 14 del codice disciplinare:

- a) alla prima infrazione, la chiusura del settore;
- b) alla seconda infrazione, le porte chiuse con un ammenda di almeno 50.000,00 euro;
- c) alle successive infrazioni, più gare a porte chiuse, squalifica del campo, perdita della gara, penalizzazione di punti, esclusione dalla competizione.

Il nuovo indirizzo Uefa di tolleranza zero e di applicazione rigorosa delle sanzioni, ha comportato la modifica anche della disposizione di cui all'art. 17, che conferisce al giudice il potere di ridurre o aumentare le misure edittali, esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali. Il vecchio testo concedeva tale opportunità rispetto alla particolarità del caso e non limitava ulteriormente la discrezionalità del giudice, utilizzando l'avverbio esclusivamente e l'aggettivo eccezionali.

Modifiche intervenute nella normativa in esito al Consiglio Federale del 16.10.2013

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori</p>	<p>Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori</p>
<p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero</p>	<p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero</p>

<p>configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.</p> <p>I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da €15.000,00 ad €30.000,00.</p> <p>3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda violazione, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m).</p> <p>In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f) g), i), m)</p>	<p>configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.</p> <p>I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da €15.000,00 ad €30.000,00.</p> <p>3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e) uno o più settori a porte chiuse. Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art.18, comma 1, lettere d) porte chiuse, f) squalifica del campo, g) penalizzazione di punti, i) esclusione dal campionato, m) non ammissione al campionato.</p> <p>In caso di seconda violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d) porte chiuse, e) uno o più settori a porte chiuse, f) squalifica del campo g) penalizzazione punti, i) esclusione</p>
---	--

<p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.</p> <p>La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.</p> <p>5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p>	<p>campionato , m) non ammissione a campionato e della perdita della gara.</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.</p> <p>La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.</p> <p>5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p>
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>2.bis Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d),e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p>

<p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>	<p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>
---	---

Riflessioni conseguenti alla modifica della normativa

La FIGC, la scorsa estate, si è sostanzialmente adeguata al sistema sanzionatorio UEFA e, con la soluzione adottata quest'oggi ha:

- precisato che la violazione riferita ai cori discriminatori vada valutata dall'organo di giustizia, tenendo conto della dimensione e della percezione reale del fenomeno;
- previsto che anche in caso di violazione successiva alla prima si possa applicare la sanzione della chiusura del/dei settore/i degli stadi;
- introdotto, come per il sistema internazionale, la sospensione condizionale della sanzione e la sottoposizione del club ad un periodo di prova.